

ACCORDO QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI EUROPEA, di seguito denominata anche Università o Ateneo, (P.I. 08447281000) con sede in Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190, in persona del Rettore e Legale Rappresentante *pro tempore* Prof. P. Amador Barrajón Muñoz L.C., per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università e del Direttore Generale Dott. Roberto Filieri, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università;

E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI d' ITALIA , di seguito denominato A.N.A.I., con sede in Roma in piazzale Renato Villoresi nr. 9 (00143), Rappresentante Legale Ten.Gen.Dott. Gerardo Vincenzo Restaino,

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi Europea è una università non statale, legalmente riconosciuta (G.U. n. 110 del 13/05/05), che ha tra le proprie finalità istituzionali quella della formazione continua dei giovani e adulti al fine del conseguimento di titoli accademici di primo e secondo livello e di specializzazione;
- l'Università riconosce la centralità dello studente nel processo di apprendimento e individua, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere la formazione integrale della persona, che consenta non solo l'acquisizione di competenze professionali, ma che orienti lo studente ad una crescita personale, morale e spirituale ed incoraggi una viva e fervida attenzione per l'altro;
- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare convenzioni “al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”;
- l'Università, per una più compiuta realizzazione delle proprie finalità, per l'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative, nonché per

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell'ambito dei processi formativi, si avvale della collaborazione di enti presso i quali gli studenti dell'Università possono svolgere attività di tirocinio sotto la supervisione e il coordinamento di docenti, tecnici e operatori qualificati all'uopo selezionati dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI d'ITALIA L'A.N.A.I. che è nell'elenco delle Associazioni di cui all'articolo 941 comma 1, lettera tt, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e opera in linea con il dettato dell'articolo 937 del citato D.P.R. pag. 2 di pag. 35 90/2010 e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. in conformità all'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017. l'Associazione si propone di effettuare in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale attività:

- a. volontariato e di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni;
 - b. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, art. 3 c.1, c. 2 a), c), e), f), pubblicato nella G.U. n. 1239 del 06 giugno 2001 e successive modificazioni,
 - d. educazione stradale nelle scuole, dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- le parti, nei rispettivi ambiti, ritengono che una più intensa attività di collaborazione tra le stesse possa consentire di curare e realizzare le finalità statutarie di ciascuna di esse con migliore efficacia, economicità ed efficienza;
 - le parti, a tal fine, intendono, tra l'altro, svolgere attività sinergiche sulle tematiche di comune interesse;
 - le parti concordano sull'opportunità di stipulare, ove necessario, apposite convenzioni esecutive del presente accordo quadro, al fine di meglio definire obblighi, adempimenti e concessioni reciproche.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

ART. 2

Oggetto dell'accordo

L'Università intende concedere ai soci della Associazione Nazionale Autieri d'Italia e loro familiari particolari agevolazioni per l'iscrizione presso i propri corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. In particolare, l'Università si impegna:

1. a riconoscere una speciale riduzione del 20% sui contributi accademici previsti per il corso di studi prescelto; tale riduzione non è cumulabile con altre, che possono essere sempre eventualmente richieste per motivi di reddito e/o merito scolastico ed extracurricolare: in caso di concomitanza, verrà assegnata la riduzione dei contributi accademici che risulti essere maggiore tra le due.
2. La suddetta riduzione dei contributi accademici avrà validità per la durata legale del corso di studi, a condizione che:
 - a) lo studente beneficiario si iscriva all'anno successivo entro il 30 settembre ed entro predetto termine presenti apposita richiesta di rinnovo mediante il sistema informatico di ateneo;
 - b) abbia conseguito entro la sessione d'esami estiva di giugno-luglio di ogni anno, almeno 36 CFU e la votazione media ponderata di 26/30. Non sono presi in considerazione i crediti attribuiti mediante convalida o riconoscimento di attività formative pregresse.

La presente convenzione si applica agli studenti che faranno domanda di immatricolazione a uno dei corsi di laurea dell'Università, a partire dall'anno accademico 2023-2024.

All'atto dell'immatricolazione dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti la sussistenza della qualità di socio in regola con l'iscrizione secondo quanto previsto dalle norme statutarie A.N.A.I. ed una autodichiarazione, vistata dal Presidente della Sezione A.N.A.I. di iscrizione, nella quale autocertifica il rapporto di parentela con il socio A.N.A.I..

ART. 3

Altre attività di comune interesse

Le parti si impegnano, inoltre, a collaborare alla progettazione, organizzazione e gestione di convegni, seminari, incontri seminariali, ed eventi culturali di comune interesse, secondo modalità definite di volta in volta delle parti.

Per la realizzazione delle suddette attività le parti si riservano la possibilità di prevedere anche forme di sponsorizzazione.

ART. 4

Tirocini e stage

L'Azienda, senza vincolo di esclusiva, può avvalersi dell'Ufficio Orientamento e Job Placement dell'Università per individuare laureandi e/o laureati da inserire all'interno della propria struttura attraverso l'attivazione di: a) tirocini di formazione e di orientamento a favore di studenti laureandi b) stage post-laurea a favore di laureati.

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento dell'Università, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e concordati con la l'Azienda, sono strutturati in maniera tale che lo studente integri il percorso accademico con significative esperienze pratiche all'interno di selezionate realtà economiche, agevolando in tal modo anche la scelta professionale futura. Essi non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Gli stage *post-lauream* vengono svolti dopo il conseguimento della laurea (triennale o magistrale) per un periodo non superiore a 6 mesi, come previsto anche dalle Linee-guida in materia di tirocini 2017 adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome in data 25 maggio 2017.

L'attivazione del tirocinio formativo e dello stage post-laurea è subordinata all'identificazione di un tutor aziendale e alla definizione di un progetto formativo e di orientamento. Per ogni altro obbligo delle parti si rimanda all'apposita convenzione che sarà firmata dall'Università e dall'Azienda al momento dell'identificazione di uno o più studenti da inserire in tirocinio o stage. Nessuna spesa a carico dell'Azienda è prevista per la stipulazione di suddetta convenzione.

ART. 5

Docenze e testimonianze

Al fine di promuovere una proficua collaborazione tra le parti, finalizzata ad accrescere da un lato l'efficacia delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo grazie ad una maggiore vicinanza al mondo del lavoro, e dall'altro a valorizzare le expertise e competenze detenute dall'A.N.A.I. e dai suoi collaboratori in diversi ambiti professionali, l'Università può coinvolgere manager e professionisti in special modo nel campo della tutela della salute e sicurezza e nei luoghi di lavoro (D.lgs81/08 e titolo IV), giornalismo, nuove procedure di progettazione con metodologia BIM UNI 11337 e ISO 19650, diffusione della cultura della difesa, diffusione della cultura di volontariato in ambito della protezione civile e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, prestazioni socio-sanitarie, educazione stradale e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educative, nell'ambito dei propri corsi universitari e post-universitari:

- in qualità di docenti e testimoni;
- per lo svolgimento di esercitazioni o gruppi di lezioni su temi di particolare competenza dell'Azienda;
- per l'organizzazione di conferenze, incontri e seminari;
- per lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea.

ART. 6

Utilizzo dei loghi

L'U.E.R. e l'A.N.A.I. potranno utilizzare il logo, denominazioni e fotografie evocative della controparte nel presente accordo, esclusivamente nell'ambito di campagne di comunicazione che siano dirette al perseguimento di finalità scientifiche, didattiche, divulgative compatibili con gli scopi perseguiti in esecuzione del medesimo.

In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, delle denominazioni e delle fotografie suddette dovrà essere appositamente e specificatamente concordata in ragione delle finalità delle iniziative prefigurate. In particolare, occorrerà comunque specifica approvazione ogni volta che verranno utilizzati loghi, denominazioni e fotografie evocative.

È in ogni caso esclusa l'utilizzazione per finalità commerciali e/o diverse da quanto sopra indicato. L'U.E.R. e l'A.N.A.I., inoltre, non potranno in alcun modo associare i rispettivi

loghi, denominazioni e fotografie evocative in attività diverse da quelle precedentemente autorizzate.

In ogni caso l'uso reciproco dei loghi, denominazioni e fotografie evocative negli ambiti delle attività annesse, non costituisce alcun rapporto di sponsorizzazione o concessione di licenze dei segni distintivi menzionati.

ART. 7

Durata e modalità dell'accordo

Il presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi ed ha validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo espresso. È espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Le parti espressamente riconoscono che il presente accordo non configura alcun rapporto in via esclusiva tra le stesse, che restano, pertanto, libere di poter stipulare eventuali ulteriori protocolli d'intesa e/o accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, anche aventi le medesime finalità.

Art. 8

Privacy

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività in relazione alla presente convenzione, a trattare i dati dei soggetti coinvolti assolvendo agli obblighi di somministrazione dell'informativa e, ove necessario, all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate sono da qualificare, a meno di successivo accordo di diversa natura concluso tra le stesse, titolari autonomi dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione.

ART. 9

Codice Civile

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile o ad altre disposizioni di legge applicabili.

ART. 10

Foro competente

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nell'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Ove non sia possibile una definizione bonaria, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 11

Registrazione


La presente Accordo Quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

Letto, firmato e sottoscritto in Roma il 07/09/2023

Associazione Nazionale Autieri d' Italia

Il Rappresentante Legale


Ten.Gen. Dott. Gerardo Vincenzo Restaino,



L'Università degli studi Europea

Il Rettore e Legale rappresentante

Prof. P. Amador Barrajon Muñoz L.C.



Il Direttore Generale

Dott. Roberto Filieri

